

Procedura di presentazione da parte del Consiglio di Amministrazione di una lista di candidati per il rinnovo degli organi sociali

Indice

1	SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	5
2	CONTESTO NORMATIVO	5
3	GLOSSARIO.....	6
4	LINEE GUIDA.....	7
5	INFORMAZIONI GENERALI	7
5.1	SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO.....	7
5.2	NUMERO DI CONSIGLIERI E DURATA DEL MANDATO	7
5.3	I REQUISITI MINIMI DELLA LISTA PREVISTI DALLO STATUTO DELLA BANCA	8
5.4	TERMINE PER IL DEPOSITO DELLA LISTA.....	9
5.5	TERMINE PER LA PUBBLICAZIONE DELLA LISTA	9
6	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA LISTA.....	9
6.1	IL RUOLO DEL COMITATO NOMINE	9
6.2	LA FASE DI INTERLOCUZIONE CON GLI AZIONISTI	10
6.3	DEFINIZIONE CRITERI DI SELEZIONE E VAGLIO DELLE CANDIDATURE	11
6.4	PRESIDI POSTI A TUTELA DELLA CORRETTEZZA DELLA PROCEDURA	12
6.5	DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AL MOMENTO DEL DEPOSITO E DELLA PUBBLICAZIONE DELLA LISTA	13
7	PROCEDURA DI NOMINA.....	14
	ALLEGATO 1	15
	DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA SUSSISTENZA DI RAPPORTI DI COLLEGAMENTO	15

1 SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

La Procedura è volta a disciplinare *ex ante* il processo di individuazione dei candidati delle liste presentate da parte del Consiglio di Amministrazione di illimity Bank S.p.A. (di seguito anche “illimity” o la “Banca”) per il rinnovo degli organi sociali, come previsto dallo Statuto *pro tempore* vigente, nelle sue varie fasi e a disciplinare il contributo dei vari soggetti coinvolti.

In particolare, la Procedura descrive il processo che deve essere seguito per la formazione della lista, illustrandone la successione temporale e il contributo dei soggetti che, a vario titolo, vi partecipano al fine di mitigare i rischi che la presentazione di una lista da parte del Consiglio di Amministrazione comporti autoreferenzialità, autopetpetuazione nonché scarsa trasparenza del processo di selezione delle candidature e di formazione della lista medesima, con conseguente possibile alterazione dei meccanismi di corretta competizione tra liste.

Inoltre, la Procedura è volta a mitigare i rischi di non corretta individuazione delle persone che agiscono di concerto - ai fini della disciplina dell’OPA obbligatoria prevista dagli artt. 106 e 109 del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) -, nonché quelli di non corretta individuazione dei collegamenti tra liste ai sensi del art. 147-ter del TUF, che potrebbero anche incidere sulla corretta individuazione delle parti correlate della Banca.

La Procedura assume particolare rilevanza per la Banca, in quanto caratterizzata dall’assenza di assetti proprietari concentrati, circostanza che potrebbe determinare:

- rischi di asimmetrie informative degli azionisti rispetto al *management*; e
- maggiori oneri nella selezione dei candidati agli organi sociali da parte di azionisti diffusi.

Inoltre, le previsioni dello Statuto *pro tempore* vigente e la Procedura appaiono in linea con le aspettative degli investitori internazionali, i quali hanno maggior familiarità con la prassi della presentazione di candidature anche da parte del Consiglio di Amministrazione in contesti di *public company* ad azionariato diffuso.

2 CONTESTO NORMATIVO

La Procedura è stata elaborata ai sensi di quanto previsto dallo Statuto societario, dal Codice di Corporate Governance 2020, dalla Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, “Disposizioni di vigilanza per le Banche” (Titolo IV, Capitolo 1, Sez. IV) (rispettivamente, lo “Statuto”, la “Circolare 285”, il “Codice di Corporate Governance”), nonché tenuto anche in considerazione il richiamo d’attenzione CONSOB n. 1/22 del 21 gennaio 2022 (il “Richiamo”).

3 GLOSSARIO

Definizioni	
Amministratore Indipendente	Amministratore diverso dai componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa <i>pro tempore</i> vigente e dallo Statuto (cfr. art. 16).
Circolare 285	La Circolare di Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, " <i>Disposizioni di vigilanza per le banche</i> ", come successivamente modificata ed integrata.
Codice di Corporate Governance	Codice di <i>Corporate Governance</i> di gennaio 2020 approvato dal Comitato per la Corporate Governance costituito, nell'attuale configurazione, nel giugno del 2011 ad opera delle Associazioni di impresa (ABI, ANIA, Assonime, Confindustria), Borsa Italiana S.p.A. e l'Associazione degli investitori professionali (Assogestioni).
Comitato Nomine	Comitato endoconsiliare avente competenza in materia di nomina o cooptazione dei membri del Consiglio di Amministrazione e autovalutazione degli organi societari, istituito dal Consiglio di Amministrazione ai sensi normativa, anche di vigilanza, <i>pro tempore</i> vigente e dal Codice di <i>Corporate Governance</i> di Borsa Italiana S.p.A.
Lista	La lista di candidati presentata dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dello Statuto <i>pro tempore</i> vigente.
Procedura	La procedura di approvazione della lista di candidati presentata dal Consiglio di Amministrazione per il rinnovo degli organi sociali.
Richiamo	Il richiamo di attenzione 1/22 emanato dalla CONSOB il 21 gennaio 2022.

Acronimi	
Consiglio	Consiglio di Amministrazione
D.Lgs.	Decreto Legislativo
TUB	Testo Unico Bancario
TUF	Testo Unico della Finanza
Cod. civ./ c.c.	Codice civile

4 LINEE GUIDA

Vengono di seguito elencati i criteri da seguire per la presentazione di una lista di candidati da parte del Consiglio di Amministrazione (“**Lista**”). In particolare, tale Lista:

- deve essere formata e presentata attraverso modalità che assicurino la massima trasparenza e documentabilità del processo di selezione dei candidati;
- non deve mai pregiudicare la nomina di componenti espressi dagli azionisti di minoranza;
- deve essere formata nel rispetto della disciplina sul conflitto di interesse degli amministratori;
- deve assicurare un’idoneità quali-quantitativa anche complessiva dell’organo sociale, tenendo conto delle differenze riguardanti le diverse cariche da ricoprire (es. Comitato per il Controllo sulla Gestione, Amministratore Delegato, Presidente del Consiglio di Amministrazione, etc.), con particolare riferimento al documento relativo all’Orientamento del Consiglio in merito alla composizione quali-quantitativa ottimale;
- deve garantire il rispetto, sia in relazione ai singoli candidati che all’organo nel suo complesso, dei requisiti di idoneità degli amministratori previsti dalla normativa applicabile, dallo Statuto sociale e dalle migliori pratiche di mercato, incluso il rispetto dell’equilibrio tra i generi, nonché la presenza di un adeguato numero di Amministratori Indipendenti;
- deve essere predisposta anche a seguito dell’eventuale coinvolgimento degli azionisti nel suo processo di formazione, secondo le migliori prassi di mercato e nel rispetto della normativa applicabile, incluso il principio di parità di trattamento degli azionisti nella diffusione delle informazioni, nel rispetto della politica di dialogo ed *engagement* degli *stakeholders* approvata dalla Banca (*Politica per la gestione del dialogo con la generalità degli azionisti*);
- deve essere formata affidando un ruolo centrale al Comitato Nomine, composto in maggioranza da Amministratori Indipendenti, che dovrà coadiuvare il Consiglio di Amministrazione nel processo di formazione e presentazione.

5 INFORMAZIONI GENERALI

5.1 SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

A seguito della delibera dell’Assemblea del 21 febbraio 2022, la Banca adotta il sistema di amministrazione e controllo c.d. “monistico” di cui agli artt. 2409- *sexiesdecies* e ss. del Codice civile.

Essa è amministrata dal Consiglio di Amministrazione (anche “**Consiglio**”), di nomina assembleare, del quale fanno parte anche i 3 (tre) membri, designati dall’Assemblea, che compongono il Comitato per il Controllo sulla Gestione, costituito all’interno del Consiglio stesso.

5.2 NUMERO DI CONSIGLIERI E DURATA DEL MANDATO

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero dispari di membri compreso tra 9 (nove) e 15 (quindici), 3 (tre) dei quali compongono il Comitato per il Controllo sulla Gestione. L’Assemblea ne determina il numero entro i limiti suddetti.

Gli Amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo

all'ultimo esercizio della loro carica; sono rieleggibili e sono revocabili dall'Assemblea in qualunque tempo, secondo le disposizioni di legge.

5.3 I REQUISITI MINIMI DELLA LISTA PREVISTI DALLO STATUTO DELLA BANCA

L'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste di candidati e con modalità di votazione che assicurano che sia l'Assemblea a nominare anche coloro che ricoprono la carica di componente del Comitato per il Controllo di Gestione. Per una descrizione più dettagliata della procedura di nomina dei candidati, disciplinata dall'art. 14 dello Statuto, si rimanda al successivo paragrafo 7.

Hanno diritto di presentare le liste, in conformità a quanto stabilito dall'art. 14 dello Statuto e dalla disciplina *pro tempore* vigente:

- (i) gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno la quota minima del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria della Banca fissata dalla CONSOB; e
- (ii) il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole non vincolante del Comitato Nomine.

La Lista presentata dal Consiglio di Amministrazione, oggetto del presente documento, è soggetta - unitamente alle liste presentate dai soci - alle seguenti disposizioni previste dall'art. 14 dello Statuto.

La Lista deve indicare un numero complessivo di candidati non superiore a n. 15 (quindici). I candidati indicati nella Lista non potranno essere presenti in alcuna altra lista, a pena di ineleggibilità.

La Lista deve essere divisa in due sezioni di nominativi, entrambe ordinate progressivamente per numero (cioè con candidati elencati con il numero da uno in avanti in ciascuna sezione):

- la prima sezione deve indicare, in numero non superiore a 14 (quattordici), i candidati alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione diversi dai candidati anche alla carica di componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione;
- la seconda sezione include, in numero non superiore a 5 (cinque), i soli candidati alla carica di membro del Consiglio e di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

La Lista, che dovrà contenere un numero di candidati di almeno 9 (nove) (pari al numero minimo di membri del Consiglio in base alle previsioni dello Statuto), dovrà soddisfare le seguenti condizioni:

- ai fini del rispetto del numero minimo di Amministratori Indipendenti di cui all'art. 16, secondo comma, dello Statuto, la prima sezione della Lista dovrà individuare al proprio interno, indicandoli espressamente, un numero minimo di candidati, in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al richiamato art. 16, secondo comma, dello Statuto pari almeno a 4 (quattro). Tali candidati alla carica di Amministratore Indipendente non potranno essere indicati agli ultimi numeri progressivi della prima sezione della Lista. Rimane fermo che tutti i candidati presenti nella seconda sezione della Lista devono essere in possesso del requisito di indipendenza di cui all'art. 16 dello Statuto;
- al fine di assicurare l'equilibrio tra generi in conformità alla disciplina *pro tempore* vigente, ogni sezione della Lista deve prevedere la presenza di candidati di entrambi i generi, in modo

che al genere meno rappresentato appartengano almeno 2/5 (due quinti) - arrotondato per eccesso in caso di numero frazionario - dei candidati indicati, o la diversa composizione necessaria ai fini del rispetto della normativa *pro tempore* vigente;

- i candidati indicati nella Lista, tanto nella prima che nella seconda sezione, dovranno essere idonei allo svolgimento dell'incarico e, in particolare, risultare in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla normativa *pro tempore* vigente e dallo Statuto.

I candidati della Lista dovranno essere scelti in modo da soddisfare, sia singolarmente che collegialmente, gli orientamenti formulati dal Consiglio di Amministrazione della Banca sulla composizione quali-quantitativa ottimale degli organi.

5.4 TERMINE PER IL DEPOSITO DELLA LISTA

Almeno entro il 40° giorno precedente la data dell'Assemblea (giorno in cui si procede alla convocazione dell'Assemblea chiamata al rinnovo degli organi sociali), la Lista deve essere definita dal Consiglio di Amministrazione, al fine di procedere al deposito della stessa presso la sede sociale, nel rispetto delle previsioni dello Statuto, non oltre il 30° giorno precedente la data dell'Assemblea.

5.5 TERMINE PER LA PUBBLICAZIONE DELLA LISTA

In conformità allo Statuto, il Consiglio di Amministrazione si impegna a pubblicare la Lista contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea (ove possibile) e, in ogni caso, la Lista dovrà essere pubblicata entro il 30° giorno precedente la data dell'Assemblea, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.

In particolare, si provvederà ad una tempestiva pubblicazione della Lista contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, ovvero, qualora ciò non sia possibile, la pubblicazione della Lista dovrà avvenire almeno 30 (giorni) giorni prima della data dell'Assemblea (art. 14, comma 2.6 dello Statuto) e con l'indicazione dei candidati alle cariche di Presidente e Amministratore Delegato.

6 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA LISTA

6.1 IL RUOLO DEL COMITATO NOMINE

La Procedura affida un ruolo centrale al Comitato Nomine. Quest'ultimo infatti è chiamato a coadiuvare il Consiglio nella predisposizione e presentazione della Lista, sulla quale deve esprimere un parere favorevole, non vincolante, preventivamente alla sua approvazione da parte del Consiglio. In particolare, tenuto conto del contributo già fornito nell'attività di autovalutazione del Consiglio di Amministrazione e nella formulazione degli Orientamenti sulla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale, il Comitato Nomine supporta il Consiglio di Amministrazione nell'esprimere raccomandazioni specifiche sui candidati e loro rispettivi *curricula* rispetto ai profili professionali necessari per la miglior composizione degli organi e nel vagliare le proposte di candidature.

Il Comitato Nomine svolgerà le attività relative alla predisposizione e presentazione della Lista con una composizione eventualmente modificata (nel caso in cui non sia composto esclusivamente da Amministratori Indipendenti), al fine di assicurare massima trasparenza e obiettività al procedimento di approvazione della stessa Lista. In particolare, si prevede che alle suddette attività non partecipino attivamente amministratori che non siano qualificabili come Amministratori

Indipendenti (ai sensi dell'art. 16 dello Statuto) e che le decisioni del Comitato che non vengano adottate all'unanimità siano oggetto di specifica indicazione dei voti contrari o delle astensioni e delle relative motivazioni.

Con riferimento alla eventuale composizione modificata del Comitato Nomine, si prevede quanto segue:

- qualora un componente del Comitato Nomine non sia un Amministratore Indipendente, esso sarà sostituito: (i) dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora esso sia un Amministratore Indipendente e non già incluso tra gli Amministratori Indipendenti del Comitato Nomine; in caso contrario, (ii) da un Amministratore Indipendente scelto dal Consiglio di Amministrazione sulla base di una deliberazione a maggioranza assoluta, o con la diversa maggioranza prevista dal regolamento del Comitato Nomine per la sua costituzione. Qualora vi siano più componenti del Comitato Nomine che non sono Amministratori Indipendenti, si applicheranno congiuntamente i sopra indicati criteri, e, se il Presidente del Consiglio di Amministrazione non è un Amministratore Indipendente o è già incluso tra gli Amministratori Indipendenti del Comitato Nomine, il Consiglio sceglierà tanti Amministratori Indipendenti quanti sono necessari per integrare la composizione del Comitato Nomine ai fini dell'applicazione della presente Procedura;
- il Presidente del Comitato Nomine, che ai sensi del regolamento sul funzionamento del Comitato deve essere scelto tra gli Amministratori Indipendenti, dovrà essere coadiuvato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, se è un Amministratore Indipendente anche qualora lo stesso non sia già membro del Comitato Nomine, nelle attività di coordinamento ed ausilio al Consiglio relativamente alla predisposizione e presentazione della Lista.

Qualora, invece, tutti i componenti del Comitato Nomine siano Amministratori Indipendenti, la composizione del Comitato Nomine rimarrà invariata, fatto in ogni caso salvo il coinvolgimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione qualora lo stesso non sia già membro del Comitato.

6.2 LA FASE DI INTERLOCUZIONE CON GLI AZIONISTI

Al fine di redigere la Lista, il Consiglio di Amministrazione tiene anche conto delle risultanze dell'eventuale dialogo con gli azionisti, che dovesse avvenire in conformità alla richiamata *Politica per la gestione del Dialogo con la generalità degli Azionisti* e, in particolare, del principio di parità di trattamento degli azionisti nella diffusione delle informazioni.

L'eventuale fase di confronto con gli azionisti avviene successivamente all'approvazione e pubblicazione degli Orientamenti sulla composizione quali-quantitativa ottimale degli organi. In generale, l'interlocuzione con gli azionisti è volta a creare occasioni di confronto in merito ai criteri quali-quantitativi da adottare per la concreta individuazione della composizione ottimale complessiva degli organi e dei profili più idonei a ricoprire la carica di amministratore. Sulla base delle risultanze di tale eventuale dialogo, il Consiglio, con il supporto del Comitato Nomine, provvederà, in una fase successiva, a definire i concreti criteri di selezione degli amministratori e a vagliare le singole candidature.

La Banca documenterà il dialogo con gli azionisti in un apposito registro, nel quale possano essere recepiti gli orientamenti indicati dagli azionisti, ai sensi della richiamata *Politica per la gestione del Dialogo con la generalità degli Azionisti*.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente del Comitato Nomine assicurano che il Consiglio di Amministrazione sia informato sullo sviluppo e sui contenuti significativi del dialogo eventualmente intervenuto con gli azionisti.

6.3 DEFINIZIONE CRITERI DI SELEZIONE E VAGLIO DELLE CANDIDATURE

In via preliminare, ai fini del rispetto della disciplina del voto di lista, il Comitato Nomine si assicurerà che ciascun componente del Consiglio di Amministrazione compili la dichiarazione relativa alla sussistenza di rapporti di collegamento, di cui all'Allegato 1.

Anche tenuto conto delle risultanze dell'eventuale dialogo con gli azionisti, nonché di quanto previsto dalla presente Procedura, il Consiglio, su proposta del Comitato Nomine, può: (i) definire, ove ritenuto necessario, i concreti e puntuali criteri di selezione⁽¹⁾ dei candidati, deliberando a maggioranza dei votanti, esclusi gli astenuti (in caso di parità dei voti, prevale quello di colui che presiede il Consiglio); ovvero (ii) procedere direttamente, con il supporto del Comitato Nomine e raccolto il relativo parere (non vincolante), con la selezione dei profili e dei candidati da includere nella Lista, secondo tempi coerenti al fine di assicurare una tempestiva informativa agli azionisti e al mercato.

Ai fini dello svolgimento delle predette attività, il Comitato Nomine e/o il Consiglio di Amministrazione possono valutare di conferire mandato ad un consulente esterno affinché, sulla base dei criteri selezionati, supporti nelle attività di identificazione di una rosa di possibili candidati.

I criteri e/o i profili individuati, nonché i potenziali candidati selezionati dal Comitato Nomine e dal Consiglio di Amministrazione – anche eventualmente traendoli dalla rosa di candidati presentati dal consulente esterno (ove nominato) – terranno conto delle differenze relative alle diverse cariche da ricoprire (es. Amministratore Indipendente oppure membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione). Dovranno, altresì, essere individuati i profili per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e, ove risulti opportuno prevederli, di Amministratore Delegato e/o membro del Comitato Esecutivo.

Sulla base dei criteri e profili individuati – nonché della eventuale rosa di candidati presentata dal consulente esterno (ove nominato), come integrata in base ad eventuali candidature pervenute da azionisti, membri del Consiglio di Amministrazione, dirigenti, dipendenti o altri *stakeholders* –, il Comitato Nomine individua i potenziali candidati. Il Comitato Nomine svolge, con il supporto della Direzione *General Counsel* e, se del caso, della Direzione *Compliance & AML*, un'istruttoria sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, ivi incluse le informazioni sugli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché sulla sussistenza dei requisiti di legge, regolamentari e statutari previsti per la carica a cui sarebbero candidati (es. verificare la sussistenza dei requisiti di indipendenza richiesti per gli Amministratori Indipendenti, degli specifici requisiti di professionalità richiesti al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dei requisiti di idoneità previsti per i membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione). Inoltre, il Comitato si accerta della disponibilità dei singoli candidati ad accettare la candidatura.

⁽¹⁾ I criteri concreti e puntuali adottati dal Consiglio si distinguono rispetto agli orientamenti sulla composizione qualitativa ottimale degli organi, in quanto non qualificano solo caratteristiche "astratte" delle professionalità richieste, ma ne delineano i concreti criteri di selezione.

Ove ritenuto opportuno, il Comitato Nomine potrà sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione nominativi di candidati che risultino idonei per uno o più dei profili professionali.

Il Comitato Nomine delibera, con le modalità sopra precisate, in merito ai candidati da proporre al Consiglio in relazione alla Lista, predisponendo una relazione di accompagnamento, come specificato di seguito.

In conformità a quanto previsto dallo Statuto, il Consiglio di Amministrazione delibera in merito alla Lista, a maggioranza dei votanti, esclusi gli astenuti. In caso di parità dei voti, prevale quello di colui che presiede il Consiglio.

Questo processo decisionale viene adeguatamente verbalizzato così da garantire la massima trasparenza e documentabilità dell'*iter* di individuazione dei candidati e predisposizione della Lista. In particolare, il Comitato Nomine redigerà una dettagliata e motivata relazione illustrativa dei processi valutativi seguiti tanto nell'individuazione dei criteri concreti di selezione dei candidati quanto dei singoli potenziali candidati. Inoltre, tale relazione dovrà indicare tutti i soggetti che hanno contribuito alla selezione dei singoli candidati (es. azionisti o membri Consiglio di Amministrazione che hanno trasmesso candidature). La relazione verrà trasmessa al Consiglio con tempistiche che assicurino ai Consiglieri di poter analizzare le risultanze dell'esame e, eventualmente, chiedere integrazioni e approfondimenti.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà assumere le proprie decisioni in merito alla Lista tenendo conto delle risultanze dell'istruttoria del Comitato Nomine e motivando adeguatamente la propria deliberazione. Il verbale delle riunioni del Consiglio dovrà tenere nota delle maggioranze con le quali sono state adottate le delibere nelle diverse fasi del processo, a partire dall'adozione della presente Procedura, con identificazione degli eventuali componenti del Consiglio che abbiano espresso voto contrario o si siano astenuti.

6.4 PRESIDI POSTI A TUTELA DELLA CORRETTEZZA DELLA PROCEDURA

In ottemperanza al Richiamo, si individuano di seguito alcune fattispecie in cui sussiste un rischio di collegamento in caso di contemporanea presentazione di liste da parte del Consiglio di Amministrazione e da parte di singoli azionisti che siano presenti nel medesimo Consiglio in carica (direttamente o indirettamente, ad esempio in presenza delle relazioni indicate nella dichiarazione di cui all'Allegato 1).

Il rischio di collegamento sussiste qualora i componenti del Consiglio di Amministrazione che abbiano rapporti di collegamento rilevanti rispetto alla disciplina del voto di lista ("**Consiglieri Collegati**") abbiano partecipato ad attività che portano all'individuazione dei singoli candidati da includere in una rosa ampia o ristretta, ed eventualmente alle attività immediatamente precedenti di individuazione dei criteri di selezione specifici dei candidati. Tale rischio sussiste, in particolare, nei confronti dei Consiglieri Collegati che si trovino nelle seguenti circostanze alternative:

- a) siano presenti nella Lista di candidati presentata dal Consiglio;
- b) abbiano indicato nominativi effettivamente inseriti nella Lista presentata dal Consiglio;
- c) abbiano espresso voto favorevole nella deliberazione in cui è stata approvata la Lista.

In tali casi, infatti, qualora gli stessi Consiglieri Collegati o gli azionisti con cui si verifica una situazione di collegamento votino una lista diversa da quella presentata dal Consiglio, sia tale lista che quella

presentata dal Consiglio potrebbero essere ritenute non idonee a esprimere consiglieri di minoranza ai sensi dell'art. 147-ter TUF.

Il rischio di collegamento è, invece, sensibilmente inferiore per i Consiglieri Collegati che si trovino nelle seguenti circostanze:

- a) abbiano partecipato esclusivamente alle fasi propedeutiche dell'autovalutazione del Consiglio e della formulazione degli Orientamenti sulla composizione quali-quantitativa ottimale;
- b) abbiano espresso voto contrario o si siano astenuti con riferimento alle deliberazioni relative (i) alla definizione dei concreti criteri di selezione dei candidati, e/o (ii) alla Lista definitiva. Il rischio di collegamento potrà ritenersi comunque basso anche qualora un Consigliere Collegato abbia inizialmente espresso parere favorevole con riferimento alla delibera di cui al precedente punto (i) ma, in seguito, abbia manifestato un motivato dissenso esprimendo un voto contrario o astenendosi in occasione della delibera finale di cui al punto (ii), a condizione che la motivazione addotta e verbalizzata risulti adeguata a escludere tale collegamento. Il caso di mancata espressione del voto da parte del Consigliere Collegato dovuta alla sua assenza durante la seduta del Consiglio sarà equiparato all'astensione dal voto solo previa presentazione di adeguata motivazione, alla prima riunione del Consiglio successiva a quella in cui è avvenuta la deliberazione rilevante.

La Banca verificherà il rispetto di tali obblighi tramite la verifica delle dichiarazioni degli Amministratori relative alla sussistenza di rapporti di collegamento (di cui all'Allegato 1), nonché tramite una valutazione *ex post*, qualora il rapporto di collegamento tra gli azionisti e i Consiglieri Collegati si manifesti successivamente alla partecipazione da parte di questi ultimi alle sopra indicate fasi della Procedura prodromica alla predisposizione e presentazione della Lista da parte del Consiglio (es. se gli azionisti presentano la propria lista successivamente a quella presentata dal Consiglio). Di conseguenza, nel caso in cui la lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti in Assemblea risulti collegata con Consiglieri Collegati (o con gli azionisti con cui si verifica una situazione di collegamento), essa non potrà esprimere alcun membro del Consiglio di Amministrazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 14, comma 3, dello Statuto.

Le modalità di documentazione e verbalizzazione previste nella Procedura consentiranno alla Banca di effettuare le verifiche al fine di assicurare che la disciplina del voto di lista prevista dall'art. 147-ter TUF sia rispettata.

Con riferimento alla disciplina prevista dal Codice civile sul conflitto di interesse degli amministratori, nel caso in cui un componente del Consiglio sia portatore di un interesse in relazione alla Lista presentata dal Consiglio (es. nelle ipotesi in cui tra i candidati della Lista su cui deve votare il Consiglio fosse presente il nominativo di uno o più degli amministratori in carica), tale componente del Consiglio potrà prendere parte alla votazione ma sarà tenuto al rispetto di quanto previsto dall'art. 2391 c.c. In tali casi la decisione del Consiglio di Amministrazione dovrà essere adottata sulla base di una motivazione adeguata.

6.5 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AL MOMENTO DEL DEPOSITO E DELLA PUBBLICAZIONE DELLA LISTA

Unitamente alla Lista presentata dal Consiglio di Amministrazione devono essere predisposti e pubblicati (nei termini descritti dalla presente Procedura) anche i seguenti documenti:

- a) il documento di accompagnamento della Lista predisposto dal Consiglio di Amministrazione con le proposte per l'Assemblea, inclusivo delle opportune informazioni di dettaglio (es. la descrizione del processo seguito per la formazione della Lista ai sensi della presente Procedura, con adeguata rappresentazione della successione temporale e del contributo dei soggetti che vi hanno partecipato; le eventuali votazioni assunte non all'unanimità dagli organi; etc.);
- b) la Lista con le dichiarazioni relative alla sussistenza di rapporti di collegamento compilate da ciascun componente del Consiglio di Amministrazione, di cui all'Allegato 1, inclusive dell'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta dagli azionisti preponenti l'originaria lista da cui tale componente era stato precedentemente tratto per la nomina;
- c) un'esauriente informativa (rappresentata nelle dichiarazioni sostitutive e nei relativi *curricula* dei candidati) sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato incluso nella Lista, ivi incluse le informazioni sugli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di legge, regolamentari e statutari per ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Banca (e se del caso anche di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione) e l'eventuale sussistenza dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 16, secondo comma, dello Statuto;
- d) ogni ulteriore documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa, anche di vigilanza e/o regolamentare, *pro tempore* vigente, ovvero utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica ricoperta anche secondo le indicazioni che potranno essere preventivamente rese pubbliche dalla Banca nell'avviso di convocazione.

7 PROCEDURA DI NOMINA

La procedura di nomina è dettagliatamente regolata dall'art. 14 dello Statuto, al quale si rinvia.

ALLEGATO 1

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA SUSSISTENZA DI RAPPORTI DI COLLEGAMENTO

Con riferimento alla lista di candidati presentata dal Consiglio di Amministrazione di illimity Bank S.p.A. (“illimity” o la “Società”) per il rinnovo del medesimo Consiglio, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 147-ter, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) e in adesione alle raccomandazioni formulate dalla CONSOB con la Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 (“Comunicazione”), nonché con il richiamo di attenzione n. 1/22 del 21 gennaio 2022 (“Richiamo”),

l’Amministratore _____, nato/a a _____
il _____, residente in _____,

PREMESSO CHE

- A. ai sensi dell’art. 147-ter, comma 3, del TUF, almeno un membro del Consiglio di Amministrazione deve essere espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti in Assemblea e *“non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti”*;
- B. nel Richiamo, la Consob ha precisato che *“Con la predetta disposizione si è inteso individuare una nozione di “collegamento” “anche indiretto” di ampio e sostanziale significato, idonea a garantire l’effettiva estraneità dei candidati espressi dalle minoranze dalla compagine di maggioranza”*;
- C. nella precedente Comunicazione, la CONSOB aveva individuato una serie di relazioni significative per individuare la presenza di rapporti di collegamento tra i soci che presentano una lista di “minoranza” e gli azionisti che detengono una partecipazione qualificata nell’emittente. Tali relazioni assumono rilievo anche nell’individuazione di eventuali rapporti di collegamento tra gli Amministratori e i soci di illimity;
- D. in vista della presentazione della lista di candidati da parte del Consiglio, occorre identificare eventuali rapporti di collegamento tra la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione e liste eventualmente presentate da soci di illimity che siano presenti direttamente o indirettamente (ad esempio tramite esponenti aziendali di società del proprio gruppo) nel medesimo Consiglio di Amministrazione;

DICHIARA

- di non essere titolare di alcuna azione di illimity, né direttamente né indirettamente;

ovvero

di essere, direttamente o indirettamente, titolare di n. _____ azioni, pari al _____% del capitale. Nel caso di partecipazione indiretta, si riportano di seguito i soggetti attraverso cui si detiene tale partecipazione:

- di ritenere sussistenti, insussistenti ovvero sussistenti ma non rilevanti, le seguenti relazioni significative per l'individuazione della presenza di rapporti di collegamento tra la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione e le liste che verranno eventualmente presentate dai soci di illimity che siano presenti direttamente o indirettamente (ad esempio tramite esponenti aziendali di società del proprio gruppo) nel medesimo Consiglio di Amministrazione:
 - a) rapporti di parentela con soci di illimity:
sì no
 - b) rapporti societari rilevanti con soci di illimity (es. partecipazione congiunta a patti parasociali di società del gruppo di illimity o di società terze; controllo congiunto di società terze):
sì no sì, ma non rilevante
 - c) assunzione di cariche rilevanti, anche nel recente passato, negli organi di amministrazione e controllo di società del gruppo di un socio (o di soci) di illimity:
sì no sì, ma non rilevante
 - d) prestazione, attuale o conclusa nel recente passato, di lavoro dipendente o servizi di consulenza rilevanti presso le società di cui sopra (o direttamente nei confronti di un socio/di soci di illimity):
sì no sì, ma non rilevante
 - e) partecipazione, direttamente o tramite propri rappresentanti, alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nella precedente elezione degli organi di amministrazione o controllo di illimity:
sì no
 - f) partecipazione, nella precedente elezione degli organi di amministrazione o di controllo di illimity, alla presentazione della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ovvero l'espressione del voto per tale lista:
sì no
 - g) relazioni commerciali, finanziarie (ove non rientrino nell'attività tipica del finanziatore) o professionali, attuali o concluse nel recente passato, con i soci di illimity che possano risultare rilevanti ai fini della sussistenza di un rapporto di collegamento:
sì no sì, ma non rilevante
 - h) qualsiasi altra relazione rilevante ai fini della sussistenza del rapporto di collegamento idonea a pregiudicare il rispetto della disciplina del voto di lista:
sì no sì, ma non rilevante

In caso di relazione sussistente e rilevante ovvero sussistente ma non rilevante si riporta di seguito una sintetica descrizione della stessa:

Luogo e Data

Firma
